ANTIRICICLAGGIO ■ Dopo le banche, gli obblighi di identificazione estesi a notai, avvocati e tributaristi

In studio l'identikit al cliente

In arrivo un Dlgs per dare attuazione alla Comunitaria 2002

L'antiriciclaggio si affida ai professionisti. La collaborazione attiva dei privati con le autorità di controllo in questa materia è stata intensificata gradualmente, coinvolgendo nella platea dei soggetti cooptati in aggiunta agli intermediari finanziari, bancari e non, numerose categorie.

Una prima "chiamata" in tal senso è stata compiuta in Italia già dal Dlgs 25 settembre 1999 n. 374, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 15 lettera c) della legge 52/1996.

In quella occasione fu estesa l'applicazione del sistema antiriciclaggio ad alcune attività particolarmente suscettibili di "inquinamento" per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Le attività interessate furono:
- recupero di crediti per conto terzi;
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie giurate;
- trasporto di valori senza guardie giurate;
- agenzie di affari in mediazione immobiliare;
- commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oro per finalità industriali o di investimento;
- gestione di case da gioco;
- mediazione creditizia;
- agenzie in attività finanziaria;
- commercio di cose antiche;
- esercizio di case d'asta e gallerie d'arte;
- fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi.

Si tratta, quindi, di attività relative al commercio di beni a elevato valore specifico ovvero a particolari forme di consulenza finanziaria o amministrazione fiduciaria.

La Comunitaria 2002. L'Italia parte dunque in vantaggio nel recepimento della nuova direttiva 2001/97/Ce rispetto ad altri partner europei, atteso che le previsioni della legge comunitaria 2002 non fanno altro che andare ad ampliare il novero degli interessati all'identificazione della clientela e alla segnalazione delle transazioni sospette, alcuni dei quali il nostro legislatore ha già incluso sin dal 1999: ad esempio le case da gioco, i commercianti di antichità e preziosi e le agenzie immobiliari, che oggi si rinvengono nuovamente nel testo della direttiva affinché anche gli altri Paesi membri dell'Unione europea che non vi abbiano già provveduto si conformino a tale esigenza. Per costoro si tratterà di recepire solo alcune particolarità previste dalla direttiva: per le case da gioco l'obbligo di identificazione della clientela scatterà per i clienti che acquisteranno o venderanno fiches dai mille euro in su; per i commercianti di preziosi e opere d'arte o antichità la direttiva impone l'obbligo ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore ai 15mila euro.

I professionisti. I nuovi chiamati per la nostra legislazione interna antiriciclaggio sono invece i revisori, i contabili esterni e i consulenti tributari, i notai e gli altri professionisti legali. Per questi soggetti si tratta di una novità assoluta, seppur preannunciata, che dovrà fare i conti con l'organizzazione e la dimensione degli studi attualmente operanti in Italia.

L'articolo 2-bis della direttiva specifica per i notai e i legali che gli obblighi antiriciclaggio dovranno essere applicati quando essi prestino la loro opera:

a) assistendo i loro clienti nella progettazione e realizzazione di operazioni riguardanti:
- l'acquisto e la vendita di beni immobili o imprese commerciali;
- la gestione di denaro, strumenti finanziari e altri beni dei clienti;
- l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti titoli;
- l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- la costituzione, la gestione o l'amministrazione di trust, società o strutture analoghe;

b) agendo in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare.

L'onerosità di queste previsioni dovrà essere valutata in relazione al tenore della normativa attuativa che verrà predisposta. In effetti, qualsiasi mandato fiduciario ricevuto dalla clientela imporrà l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, per i quali i professionisti dovranno predisporre nelle proprie strutture di gestione modelli, archivi e procedure ad hoc, pena le sanzioni della legge 197/91.

A CURA DI
LUIGI FERRAJOLI

■ MEMO

L'antiriciclaggio

La legge comunitaria 2002 ha previsto il recepimento della direttiva 2001/97/CE che impone a notai, avvocati, revisori, consulenti tributari, cambiavalute, imprese di trasferimento fondi e case da gioco, gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione antiriciclaggio già vigenti in Italia per gli intermediari finanziari e il 16 per altri soggetti ai sensi della legge 197/91. Questi obblighi dovrebbero essere operativi entro il 15 giugno 2003 (termine di recepimento), sebbene il governo abbia un anno di tempo dalla data di entrata in vigore della legge 14/2003 per adottare il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva.

■ LE CATEGORIE

Persone fisiche e giuridiche interessate dagli obblighi antiriciclaggio (articolo 2-bis della direttiva 2001/97/CE)

1. Revisori, contabili esterni e consulenti tributari
2. Agenti immobiliari
3. Notai e altri liberi professionisti legali, quando prestano la loro opera
4. Commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte o case d'asta
5. Case da gioco

■ I PASSAGGI

Adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio

1. Identificazione della clientela
2. Registrazione dei dati identificativi in un archivio unico informatico
3. Segnalazione delle operazioni sospette all'Ufficio italiano cambi

■ LE RESPONSABILITÀ

La segnalazione partirà dagli Ordini

L'impegno richiesto alle professioni dalla direttiva 2001/97/Ce presenta profili di indubbia novità. La logica del legislatore comunitario è quella di consentire il miglior controllo della movimentazione della ricchezza con la possibilità costante di identificare non solo l'agente diretto ma anche il beneficiario finale delle transazioni, superando gli schermi interpositivi.

Tuttavia essa muove su un confine molto delicato, poiché sarà necessario in fase di attuazione da parte di ciascuno Stato contemperare con attenzione gli opposti interessi privatistici di riservatezza e tutela del segreto professionale rispetto a quello pubblicistico di controllo delle transazioni finanziarie.

È necessario inoltre individuare forme pratiche di attuazione degli adempimenti che siano compatibili con l'esercizio delle professioni.

Gli obblighi. Le disposizioni comunitarie da attuare prevedono a questo scopo l'obbligo di procedere all'identificazione della clientela mediante «documento probante» e l'adozione di congrue misure per ottenere informazioni sull'effettiva identità delle persone per conto delle quali alcuni clienti agiscono, soprattutto per le cosiddette "operazioni a distanza", ossia per l'effettuazione di operazioni con clienti non fisicamente presenti ai fini dell'identificazione.

Viene previsto anche un obbligo di conservazione dei dati identificativi e dei documenti richiesti al cliente per almeno cinque anni dalla fine delle relazioni con questo soggetto.

L'articolo 6 della direttiva consente tuttavia che i notai e i professionisti legali indipendenti possano designare un organismo adeguato di autoregolamentazione come autorità cui comunicare ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio.

Gli ordini degli avvocati e i consigli notarili potranno dunque essere individuati dal decreto legislativo di recepimento quali primi ricettori delle segnalazioni di operazioni sospette, così come le dipendenze periferiche delle banche devono segnalare alle loro sedi e rappresentanze apicali, a loro volta tenuti alla trasmissione all'Ufficio italiano cambi di quelle che reputino fondate in relazione all'esame delle anomalie riscontrate.

Le informazioni "spia". La stessa disposizione, inoltre, sancisce che non è obbligatorio per gli Stati membri imporre ai suddetti professionisti gli obblighi di segnalazione con riferimento alle informazioni che essi ricevono da o ottengono su un loro cliente nel corso dell'esame della posizione giuridica dello stesso o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in procedimenti giudiziari, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Le informazioni di cui i professionisti dispongono in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali sono quindi fatte salve, come tali permarranno le garanzie di libertà dei difensori.

Di converso, non troverà alcuna tutela — in virtù del segreto professionale — la consulenza fornita allorquando il professionista sia a conoscenza del fatto che il cliente domandi consulenza finalizzata a operazioni di riciclaggio: in questi casi il professionista si esporrebbe a responsabilità anche penali a titolo concorsuale oltre che alle sanzioni previste specificamente per la violazione delle disposizioni della legge 197/91.

Nel mirino le informazioni-spia nelle richieste di consulenza